



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 27 luglio 2026

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giuseppe LA GALA	Consigliere
Emanuele MIO	Primo Referendario
Germano MARCELLI	Referendario - relatore

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Spinea (VE), acquisita, mediante l'applicativo "Centrale Pareri", al prot. Cdc n. 3576 del 20 luglio 2026;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 23/2026 di convocazione della Sezione per

l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Germano Marcelli.

FATTO

Con nota del 20 luglio 2026, acquisita in pari data al protocollo della Sezione n. 3576, il Sindaco del Comune di Spinea (VE) ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente la corretta interpretazione dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di autorizzazione allo svolgimento di attività extra-lavorative da parte dei dipendenti comunali.

L'Amministrazione rappresenta che, nell'esercizio delle proprie funzioni organizzative e regolamentari, è chiamata a disciplinare i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle istituzionali dei propri dipendenti, al fine di garantire il rispetto del principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e prevenire possibili profili di responsabilità amministrativa e contabile derivanti da autorizzazioni non conformi al quadro normativo vigente.

Il Comune richiama, in particolare, la disciplina recata dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, che regola lo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei dipendenti pubblici, nonché il regime delle incompatibilità previsto dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. n. 3/1957. Evidenzia, inoltre, la necessità di coordinare tale disciplina con le disposizioni concernenti i rapporti di lavoro a tempo parziale e richiama, in proposito, la sentenza della Corte di cassazione, sez. lavoro, n. 22497 del 18 luglio 2022.

L'Ente espone che, nell'ambito dei propri criteri organizzativi, può autorizzare lo svolgimento di attività lavorative retribuite in favore di soggetti privati qualora esse non ricadano nelle ipotesi di incompatibilità assoluta previste dall'art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, siano svolte al di fuori dell'orario di servizio, non determinino situazioni di conflitto di interessi (anche potenziale), non compromettano il corretto assolvimento dei doveri d'ufficio e siano oggetto di preventiva valutazione da parte dell'amministrazione.

Secondo quanto rappresentato nella richiesta, sorgono tuttavia dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di autorizzare preventivamente lo svolgimento di un'attività extra-lavorativa qualificata come "occasionale" presso il medesimo soggetto privato per più anni consecutivi, ancorché limitatamente ad alcuni periodi dell'anno.

In tali ipotesi, il Comune chiede, in particolare, se sia consentito autorizzare un dipendente a tempo pieno e indeterminato allo svolgimento di attività extra-lavorativa occasionale, anche per più anni di seguito presso la stessa azienda privata o il medesimo studio professionale, nelle ipotesi in cui:

- il dipendente si impegni a presentare annualmente una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di interesse tra l'attività extra-lavorativa e l'attività istituzionale svolta presso l'ente;
- l'attività sia temporalmente limitata ad alcuni mesi dell'anno;
- l'attività non comporti l'apertura di una posizione fiscale autonoma (quale la partita IVA) né l'iscrizione ad albi o elenchi professionali;
- il dipendente si impegni a comunicare preventivamente e successivamente i compensi percepiti.

L'istanza è finalizzata all'acquisizione di criteri interpretativi generali utili all'esercizio del potere autorizzatorio previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, con riferimento alla corretta applicazione della disciplina delle incompatibilità e degli incarichi extraistituzionali dei pubblici dipendenti.

DIRITTO

1. Preliminarmente all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio di questa Sezione, la Corte è tenuta a verificarne l'ammissibilità ai sensi dell'art. 7, co. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ovvero la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo (legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione sottoposta, non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).

Nel caso in esame, la richiesta di parere è stata presentata alla Sezione dal Comune di Spinea (VE), con atto sottoscritto dal Sindaco. La richiesta non è pervenuta per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dal vigente articolo 123 della Costituzione. Ciò, comunque, non inficia l'ammissibilità della richiesta, posto che la formulazione dell'art. 7, co. 8, l. n. 131/2003, nella parte in cui prevede che le richieste possono essere formulate "*di norma*" tramite il Consiglio delle autonomie locali, non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Detta richiesta deve, pertanto, ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo, essendo pervenuta da uno degli enti territoriali tassativamente legittimati ad accedere alla funzione consultiva della Corte dei conti ai sensi dell'art. 7, co. 8, l. n. 131/2003. Inoltre, l'istanza risulta sottoscritta digitalmente dal Sindaco, ossia dal legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno (art. 50, co. 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Tuel).

Sotto il profilo oggettivo, la Sezione ritiene che la richiesta dell'Ente in ordine alla possibilità di autorizzare preventivamente, per più anni di seguito, l'attività extra-lavorativa occasionale di un dipendente a tempo indeterminato e ad orario pieno presso la medesima azienda privata non sia attinente alla materia della

contabilità pubblica (anche dinamicamente intesa) e, pertanto, sia da ritenere inammissibile.

Invero, la richiesta di parere riguarda la materia del personale e non involge tematiche connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (Sezioni riunite, deliberazione n. 54/CONTR/10; Sezione delle autonomie, deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG).

2. Fermo quanto precede, il Collegio ritiene utile, tuttavia, fornire, in via generale, alcune indicazioni in merito ai presupposti relativi all'esercizio del potere autorizzatorio in parola, ripercorrendo il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato nella richiesta di parere.

In via preliminare, la Sezione non si esime dall'evidenziare come l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, nel disciplinare, tra le altre cose, gli incarichi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, affermi, al comma 5, che *“ In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”*. La norma, dunque, richiede espressamente la predeterminazione di “criteri oggettivi” idonei ad escludere ogni incompatibilità e/o conflitti di interesse che possano interferire con il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

In proposito, il d.P.R. n. 3/1957, agli articoli 60 e seguenti, individua, in via generale, le attività incompatibili con i soggetti privati: *“L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”*. In relazione a ciò, la Corte di cassazione, con sentenza n. 22497 del 18 luglio 2022, ha stabilito che *“La ratio di tale divieto, che permane anche nel sistema del pubblico impiego contrattualizzato, va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico, espressa dall'art. 98, comma 1, Cost.”*.

In ordine all'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da soggetti privati, il comma 9 dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che *“l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di*

interessi". A sua volta, dal combinato disposto degli artt. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165/2001 e 15, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, risulta che le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli atti di conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza indicando l'oggetto, la durata, la ragione e il compenso dell'incarico.

Questi principi, oltre a richiedere una specifica verifica dell'assenza di conflitti di interesse, stabiliscono che l'amministrazione sia a conoscenza dell'oggetto, della durata e del compenso dell'incarico da autorizzare. Ciò presuppone una attenta programmazione dei tempi ed una puntuale determinazione dei suoi contenuti.

Più in generale, la Cassazione (Cass. civ., Sez. II, ord. 23 gennaio 2024, n. 2307) osserva che *"nel pubblico impiego contrattualizzato l'art. 53, nel suo insieme, consente l'esperimento di incarichi extraistituzionali retribuiti solo ove gli stessi siano "conferiti" dall'Amministrazione di provenienza, ovvero da questa preventivamente autorizzati, rimettendo al datore di lavoro pubblico la valutazione della legittimità dell'incarico e della sua compatibilità, soggettiva ed oggettiva, con i compiti propri dell'ufficio"*.

La stessa Corte dei conti (Sez. I App., sent. 24 ottobre 2025, n. 154) evidenzia come l'art. 53 costituisca *"normativa improntata a specifici obblighi di comunicazione atti a consentire alle amministrazioni pubbliche di appartenenza, di verificare, in primo luogo, l'effettiva autorizzabilità degli incarichi in questione e, poi, ogni valutazione circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, nonché in merito alla compatibilità dell'incarico stesso rispetto al proficuo svolgimento del rapporto lavorativo (I App., sent. n. 78/2025)"*.

Di rilievo anche quanto esplicitato dalla Cassazione civile (Sez. lavoro, sent. 11 aprile 2024, n. 9801), la quale afferma che tale normativa ha inteso *"rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa "alle dipendenze" delle Pubbliche Amministrazioni dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività"*.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere del Comune di Spinea nei termini sopra espressi.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Spinea e al Consiglio delle autonomie locali del Veneto.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 27 luglio 2026.

Il Relatore

Germano MARCELLI

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 29 luglio 2026.

Il Funzionario f.f. preposto al Servizio di supporto

Alessandra TORRESAN

f.to digitalmente